



AGOSTINO

del Titolo di S. Pier Damiani ai Monti di S. Paolo
della Santa Romana Chiesa CARDINALE VALLINI

Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma

STATUTO

DEL PONTIFICIO ISTITUTO S. APOLLINARE

Art. 1

Il Pontificio Istituto S. Apollinare, Istituto d'istruzione della Diocesi di Roma, fu **riformato dal Sommo Pontefice Leone XII con il Breve "Recolentes animo" il 10 aprile 1824.**

L'Istituto ha sede in Roma, Viale Vaticano 42.

Art. 2

L'Istituto ha lo scopo di educare cristianamente i giovani attraverso la catechesi, la formazione spirituale e l'istruzione. Non ha scopo di lucro.

Art. 3

L'Istituto è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, tutti nominati dal Cardinale Vicario *ad quinquennium*. Il Consiglio elegge nel suo ambito un Segretario.

Qualora venisse a mancare un Consigliere, il *coetus* sarà integrato con un membro scelto dal Consiglio stesso per cooptazione - a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto - e confermato dal Cardinale Vicario.

I Consiglieri possono essere dimessi dal Consiglio, a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto, con approvazione del Cardinale Vicario; o sostituiti direttamente dal Cardinale Vicario.

Uno dei Consiglieri ha l'ufficio di Preside della scuola annessa all'Istituto. L'ufficio gli è conferito dal Cardinale Vicario.

Art. 4

Il Presidente ha la rappresentanza legale e l'amministrazione ordinaria dell'Istituto. Egli può delegare quest'ultima a uno o più Consiglieri, senza limitazioni.

Il Presidente ordina la convocazione del Consiglio in adunanze ordinarie due volte l'anno e, quando lo ritenga opportuno, in adunanze straordinarie. Egli presiede personalmente le adunanze.

Il Presidente è responsabile della vita dell'Istituto, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 5

Il Consiglio delibera gli atti di straordinaria amministrazione; questi devono essere poi autorizzati secondo la normativa canonica vigente. Delibera inoltre l'approvazione del preventivo e del rendiconto consuntivo, il Regolamento interno e qualsiasi altra questione relativa alla vita dell'Istituto.

Art. 6

L'Ordinario della Diocesi di Roma può nominare in caso di necessità un Commissario che diriga e rappresenti l'Istituto, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 7

Il presente Statuto dell'Istituto può essere modificato con decreto del Cardinale Vicario. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Diritto Canonico e della Legge n. 222/1985 della Repubblica Italiana.

Roma, 1° luglio 2016

